



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso la Pretura Circondariale di Brescia

ALL:4

Corso Cavour, 39

Prot. N. 1507/90

Risposta alla lettera N. _____

Brescia, 05/10/1990

del _____

OGGETTO: Obbligo di referto in tema di malattie professionali.

Al Sig. Presidente
U.S.S.L.

Al Direttore Sanitario dell'Ospedale di

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Medici
di

→ Alla U.O. T.S.L.L. della
U.S.S.L. 36

S U L Z A N O

Al Direttore Sanitario

I.N.A.I.L. di

B R E S C I A

Al Direttore Sanitario

I.N.P.S. di

B R E S C I A

e p.c.

A S.E. il Procuratore Generale della Rep.
presso la Corte di Appello di

B R E S C I A

USSL 36 - ISEO Igiene Pubblica ed Ambientale Tutela Salute nei luoghi di lavoro
11 OTT. 1990
PROTOCOLLO N° 1355
CAT. _____ FASC. _____

L'analisi delle modalità, dei tempi dei referti, delle indagini e delle comunicazioni di reato relative a malattie professionali mi induce a far seguito alle precedenti note concernenti l'obbligo del referto ed offrire specifiche indicazioni sulla procedura da seguire in una materia così delicata e complessa confidando nella collaborazione che le SS.LL. certamente non mancheranno di prestare così come egregiamente si è fatto per



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso la Pretura Circondariale di Brescia

Corso Cavour, 39

- 2 -

i referti di tipologia diversa.

Per quanto attiene al referto ed alle indagini sulle malattie professionali è necessario fare due premesse.

- L'obbligo del referto di cui all'art. 365 c.p. opera sulla base della semplice possibilità di trovarsi in presenza di un reato procedibile di ufficio ("chiunque avendo... prestato assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere di ufficio"); esula, quindi, dalle facoltà del sanitario obbligato al referto quella di giudicare sulla fondatezza del nesso causale o sulla sussistenza di responsabilità a titolo di colpa.

Nel caso specifico delle malattie professionali l'obbligo di referto (da attuare peraltro con le precise modalità di cui all'art. 334 c.p.p.) è, dunque, operante (art. 590 co 2, 3 e 5 in rel. all'art. 365 c.p.):

- a) quando sussiste anche la semplice possibilità che la morte o le lesioni siano riconducibili all'ambiente di lavoro;
- b) relativamente alle lesioni, quando le stesse possano essere qualificate "gravi" o "gravissime" ai sensi dell'art. 583 1 e 2 c.p. e cioè quando dalle stesse derivi anche disgiuntamente:
 - 1 - una malattia di durata superiore ai quarantagorni;
 - 2 - una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (intendendosi in questa ipotesi anche i periodi di obbligatorio allontanamento dal rischio per sottoposizione a terapie disintossicanti o simili);
 - 3 - l'indebolimento permanente (anche minimo) di un senso o di un organo;
 - 4 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 5 - la perdita di un senso di un arto o una mutilazione che renda l'esito inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 6 - la deformazione (ovvero lo sfregio) permanente del viso.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso la Pretura Circondariale di Brescia

Corso Cavour, 39

- 3 -

Ciò premesso per ragioni di speditezza di indagini ritengo opportuno invitare le SS.LL. ad adempiere all'obbligo di referto di cui all'art. 334 c.p.p. nel modo seguente.

Poichè, ai sensi del citato articolo, è possibile adempiere all'obbligo del referto inviandolo o al Procuratore della Repubblica o a qualsiasi Ufficiale di P.G., i referti relativi a malattie professionali saranno inviati nel più breve tempo possibile a Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle Unità Operative Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro delle U.S.S.L., da parte di tutti i medici refertanti, siano essi medici privati, di fabbrica, ospedalieri (con particolare riferimento ai reparti clinici specialistici ove si possono manifestare malattie di sospetta origine professionale) o appartenenti ad istituzioni pubbliche come l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. .

I referti dovranno essere inviati alla U.O.T.S.L.L. dell'U.S.S.L. competente in ragione della sede dello stabilimento dove si presume possa essere stata contratta o aggravata la malattia professionale o quanto meno dove ha sede la ditta che ha fatto denuncia.

Sottolineo l'obbligo dei sanitari (art. 334 co. 2 c.p.p.) di indicare sul referto: l'Azienda nella quale presumibilmente è stata contratta la malattia professionale (è importante, al riguardo, riportare una accurata anamnesi lavorativa); l'impianto o la lavorazione ritenuta patogena; la data di presumibile manifestazione della malattia; la diagnosi con la durata della malattia e la descrizione quantitativa e qualitativa dei postumi. In particolare l'I.N.A.I.L., vorrà valutare l'opportunità di allegare al referto la documentazione esistente nella pratica d'ufficio ritenuta utile, tra cui copia del 1° certificato medico di malattia professionale; copia denuncia di malattia della ditta; copia documentazione medica di accertamento postumi, accertamenti complementari ove esistenti, relazione ispettiva, con dichiarazioni del lavoratore e/o del datore di lavoro e curriculum lavorativo. Le Unità Operative delle U.S.S.L., quali organi di polizia giudiziaria, ricevuti i referti, espleteranno le indagini conseguenziali rivolte all'accer-



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso la Pretura Circondariale di Brescia

Corso Cavour, 39

- 4 -

tamento di elementi idonei a provare la sussistenza di nesso di causalità tra malattia ed ambientale di lavoro e di fattori colposi addebitabili al datore di lavoro; in tal modo, allorchè sarà stata acquisita una vera e propria notizia di reato, i suddetti organi di p.g. saranno tenuti a riferirla a questa Procura.

Confido nella puntuale osservanza della procedura sopra esposta anche perchè questo modo di operare dà grande risalto all'attività di prevenzione, al di là della doverosa attività di repressione dei reati di lesioni od omicidio colposi, in quanto l'U.S.S.L., attraverso l'esame sistematico ed organizzato di malattie o decessi che possono destare sospetti, può pervenire ad identificare lavorazioni e fabbriche degne di particolare intervento. A tale scopo l'Unità Operativa potrà, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 256 c.p., acquisire documentazione utile sia presso l'I.N.A. I.L. che presso l'I.N.P.S..

Con l'occasione non posso fare a meno di evidenziare che le Unità Operative della Provincia di Brescia hanno lamentato che gran parte delle malattie professionali osservate presso le maggiori divisioni di cura degli ospedali non sono correttamente segnalate agli U.P.G. delle U.S.S.L. o, comunque, alla Procura e che, in particolare, la trasmissione di referti concernenti tecnopatie diagnosticate nei reparti ove più spesso si concentrano le malattie professionali è quanto mai carente.

E' opportuno e doveroso pertanto che i sanitari siano adeguatamente sensibilizzati sull'argomento.

Tutti gli Ufficiali di P.G. delle USSL provvederanno ad esperire accertamenti al riguardo ed a comunicare a questo P.M. eventuali violazioni dell'obbligo del referto.

I sigg. Presidenti delle U.S.S.L. e i Direttori Sanitari degli Ospedali e degli Enti in indirizzo vorranno curare la trasmissione della presente circolare a tutti i medici delle rispettive strutture (medici di base - specialisti - medici ospedalieri - medici funzionari).

Il Procuratore della Repubblica